

# Storia del diritto romano 2° modulo

Giorgio Rotigliano

## 1 Il primo pretore

La decisione di istituire un pretore patrizio va ricondotta, secondo Livio, al raggiunto compromesso fra patrizi e plebei avvenuto con le Leggi Licinie Sestie. Il pretore veniva eletto dai comizi centuriati con gli stessi auspici necessari all'elezione dei consoli, durava in carica un anno e aveva diritto a sedere sulla sedia curiale e ad indossare la toga pretesta. Egli era dotato di imperium ma, in quanto collega minore dei consoli, era dotato di imperium minus dato che era accompagnato da solo sei littori. Egli aveva facoltà di esercitare la coercitio, solo però entro la cerchia cittadina, e aveva inoltre la possibilità di presiedere i comizi e convocare il senato qualora i consoli non fossero a Roma. Svolgeva la propria attività giurisdizionale in materia civilistica nell'ambito delle controversie tra privati; si limitava però a dirigere solo la prima delle due fasi del processo e stabiliva se concedere o meno l'azione chiesta dall'attore. Nei municipi e nelle colonie romane che godevano di cittadinanza il pretore poteva nominare un suo sostituto nell'esercizio della iurisdictio, i praefecti. All'attività della iurisdictio era connesso il ius edicendi, che attribuiva al pretore la competenza di pubblicare ogni anno un editto, programma giurisdizionale che conteneva i nuovi strumenti di protezione processuale. L'editto pretorio per questo acquistò fondamentale importanza nello sviluppo del diritto romano.

## 2 Gli edili curuli

Come per la figura del pretore, l'istituzione di due edili curuli di estrazione patrizia va attribuita al compromesso raggiunto con le leggi Licinie Sestie. Essi avevano iurisdictio sulle controversie riguardanti le compravendite, e connesso a questo potere avevano anche quello dello ius edicendi, similmente al pretore ma limitato esclusivamente alla materia della iurisdictio che gli era affidata. Erano però magistrati minori in quanto dotati solo di auspici oblativi e per questo eletti dai comizi tributi, assemblea presieduta da un solo console. La carica durava un anno e coincideva con quella dei consoli. Agli edili curuli erano affidate una serie di competenze quali: la cura della città, la sovrintendenza dei mercati e l'organizzazione dei giochi pubblici. Erano privi di imperium e per questo avevano un limitato potere di coercitio, questo permetteva loro di pignorare beni e infliggere multe a seguito di un processo svolto davanti ai comizi tributi.

### 3 Le leggi pubbliche del popolo romano

Una delle funzioni del popolo riunito nei comizi era quella di votare le proposte su richiesta dei magistrati che avevano la facoltà di convocarli. Se la proposta veniva approvata diventava legge pubblica del popolo romano. Queste erano dette anche *leges rogatae*, in quanto il magistrato chiedeva al popolo con *rogatio* di approvarle. Il procedimento di formazione delle *lex rogata* coinvolgeva il magistrato proponente (*rogator*) che convocava l'assemblea mediante un editto durante i giorni comiziali. Tra il giorno della convocazione e quello della votazione dovevano passare tre mercati consecutivi, approssimativamente 24 giorni. Il magistrato doveva rendere noto tramite *pormulgatio*, con un annuncio pubblico e per iscritto su tavole di legno esposte in un luogo pubblico, il testo della proposta da votare. Questa poteva essere presentata indifferentemente davanti ai comizi curiati o ai comizi tributi. Prima della votazione si tenevano delle riunioni informali dove veniva discussa la proposta, senza però la possibilità da parte del magistrato proponente di apportare emendamenti al testo della proposta. In caso di approvazione da parte dei comizi, ottenuta la ratifica del senato, la proposta diveniva legge pubblica del popolo romano. Il testo veniva inciso su tavole di bronzo e una sua copia veniva custodita nell'erario. Questo era articolato in tre parti: la *praescriptio*, che indicava il nome del magistrato proponente, la sua carica e il luogo e la data in cui era stata votata, la *rogatio*, che riportava il testo della proposta, e la *sanctio*, che riportava disposizioni utili ad assicurare l'efficacia della legge.

### 4 Il processo comiziale

I comizi centuriati svolgevano il ruolo di organo giudicante nell'ambito dei processi pubblici, che riguardavano appunto gli illeciti a rilevanza pubblica (crimina). Quando il *populus* riunito nei comizi centuriati svolgeva i suoi compiti durante i processi capitali l'assemblea era convocata e presieduta da un magistrato dotato di *imperium* o da un questore, che solo in questo caso aveva il potere di presiedere l'assemblea. In origine il compito di istruire la causa spettava ai *quaestores parricidii*, ma appare verosimile che dal V secolo a.C. l'accusa davanti ai comizi centuriati poteva essere sostenuta anche dai tribuni della plebe. Questi cominciarono ad instaurare processi innanzi ai comizi centuriati con oggetto offese alla loro persona o per comportamenti contrari agli interessi della plebe, ma anche per illeciti di carattere pubblico, i cosiddetti crimina. I tribuni della plebe potevano quindi sostenere l'accusa davanti ai comizi centuriati, ma non potevano convocare l'assemblea e dovevano quindi chiedere ad un magistrato dotato di *imperium* di farlo. Il magistrato che promuoveva il processo svolgeva funzioni di inquirente e aveva quindi il compito di formulare l'imputazione e intimare l'accusato di presentarsi al processo. Questo consisteva in tre adunanze dove l'assemblea sentiva rispettivamente le ragioni dell'accusa, quelle della difesa e le testimonianze. Dopo un periodo corrispondente allo svolgimento di tre mercati, il magistrato proponeva la pena innanzi all'assemblea.

Se veniva espressa una sentenza capitale la condanna veniva eseguita dai littori, in un primo momento, e poi fu affidata ad uno schiavo pubblico. Il condannato a morte poteva scegliere di sfuggire alla pena ricorrendo all'esilio volontario, a questo però; era seguito un atto che impediva al condannato il ritorno a Roma, lo privava della cittadinanza e disponeva il sequestro del suo patrimonio.

## 5 Ulteriori conquiste plebee: delle *leges Publiliae Philonis* alla *lex Hortensia* sia *de plebiscitis*

Ulteriore importantissima conquista della plebe avvenne con l'approvazione, promossa da parte del dittatore plebeo Quinto Publilio Filone, della *lex Publilia Philonis de plebiscitis* che di fatto equiparò, in termini di efficacia giuridica, il valore dei plebisciti a quello delle leggi pubbliche del popolo romano. Questa legge non fece altro che preparare il terreno per la *lex Hortensia* che sancì definitivamente il valore vincolante dei plebisciti al pari di quello delle leggi pubbliche del popolo romano. Effetto diretto di questa legge fu determinante per la figura del tribuno della plebe, che si ritrovò ad essere considerato alla stregua degli altri magistrati del popolo, questo perché era in grado di presentare proposte di legge che, se approvate, avrebbero avuto lo stesso valore di quelle proposte dagli altri magistrati.

## 6 Il processo di laicizzazione della giurisprudenza

Figura di fondamentale importanza nel processo di laicizzazione della giurisprudenza fu il console Appio Claudio Cieco, che per primo, tramite il suo scriba Gneo Flavio, pubblicò un libro dove aveva fatto riportare i riti e le formule delle *legis actiones*, che fino a quel momento erano appannaggio del pontefice. Sempre attraverso Gneo Flavio, fece pubblicare un calendario dove erano indicati giorni fasti e nefasti, elemento di fondamentale importanza sul piano giuridico in quanto durante i giorni nefasti non potevano essere compiuti atti giuridicamente validi. Ulteriore significativo passo verso la laicizzazione della giurisprudenza avvenne nel 300 a.C., quando fu consentito attraverso un plebiscito l'accesso dei plebei nel collegio dei pontefici, solo però nel 254 a.C. vi fu il primo pontefice massimo plebeo, Tiberio Coruncanio. Questa fu la figura di maggiore rilevanza nell'ambito della laicizzazione della giurisprudenza perché decise di inaugurare una prassi, che consisteva nel fornire risposte e motivazioni riguardanti la legge, che avrebbe reso la conoscenza del diritto ambito di competenza di specialisti laici.